



## CITTA' DI TORINO

### EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

#### EM. ID 612 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2026/8814

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 4 da riga 23

“La restante parte del fabbricato ricade in Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 8.24 “Alenia”, normata dagli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. vigente, ove la trasformazione deve essere attuata mediante strumento urbanistico esecutivo, di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intero Ambito.

L'art. 15 delle N.U.E.A., nelle more della trasformazione unitaria degli ambiti, non consente la demolizione completa dei fabbricati e la loro ricostruzione con diversi volume e sagoma.

L'Ambito in questione è stato oggetto di Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica (PR.IN) in variante al P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale l'11 maggio 2011 n.97 attualmente vigente, per il quale, la società Leonardo S.p.A. titolare del PR.IN. ha richiesto proroga di tre anni dei termini della validità dello strumento urbanistico, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 bis della legge 120/2020, in data 28 giugno 2021 prot. arrivo 2091. Il PR.IN risulta pertanto in vigore fino al mese di maggio 2027.

Per la sua approvazione l'intervento proposto, poiché non si configura quale intervento ammesso nelle more della trasformazione e non risulta conforme con la distribuzione planivolumetrica e con le destinazioni d'uso ed i mix funzionali previsti dal PRIN approvato tutt'ora vigente, necessita di una deroga agli strumenti urbanistici vigenti per i parametri edilizi della destinazione d'uso e dell'altezza del fabbricato.

Il provvedimento di deroga servirà dunque a garantire i presupposti necessari per la realizzazione delle opere.”

con il testo:

“La restante parte del fabbricato ricade in Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 8.24 ‘Alenia’, disciplinata dagli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. vigente, la cui trasformazione è subordinata, ai sensi dell'art. 7 delle N.U.E.A., alla preventiva approvazione di strumento urbanistico esecutivo unitario esteso all'intero ambito territoriale.

Ai sensi dell'art. 15 delle N.U.E.A., nelle more della trasformazione unitaria, non sono consentiti interventi che comportino demolizione integrale e ricostruzione con modifica di volume, sagoma e impianto planivolumetrico, in assenza di strumento urbanistico attuativo vigente e coerente con l'assetto complessivo dell'ambito.

Considerato che il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica (PR.IN.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 dell'11 maggio 2011, prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 4-bis, della L. 120/2020 e vigente fino a maggio 2027, costituisce ancora il quadro pianificatorio di riferimento, ogni intervento deve risultare conforme ai relativi parametri planivolumetrici, alle destinazioni d'uso e al mix funzionale ivi previsti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, il ricorso alla deroga urbanistica è ammissibile esclusivamente in presenza di un motivato e specifico interesse pubblico prevalente, che deve essere puntualmente dimostrato e non può coincidere con mere esigenze di adeguamento edilizio o funzionale del soggetto attuatore.

Ne consegue che la deroga ai parametri edilizi di destinazione d'uso, altezza e configurazione planivolumetrica deve essere limitata ai soli casi strettamente indispensabili alla realizzazione di interventi qualificabili come di rilevante interesse pubblico, con obbligo di motivazione rafforzata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990.

In assenza di tali presupposti, l'intervento deve essere ricondotto agli strumenti urbanistici attuativi vigenti, senza ricorso alla deroga.”

04/05/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech